

## Legge di bilancio per il 2019: principali novità

La Legge di bilancio per l'anno 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019, reca una serie di novità fiscali e legali.

Di seguito si riporta una prima sintesi delle principali novità contenute nell'articolo 1 della legge.

### Novità in materia IRES

#### **Interessi passivi e società immobiliari (co. 7)**

Viene confermato che non sono soggetti alle limitazioni previste per la deducibilità degli interessi passivi dall'art. 96 del TUIR gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le imprese che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Tale previsione era stata abrogata con decorrenza 1.1.2019, dal DLgs n. 142/2018 attuativo della Direttiva ATAD. La legge di bilancio per il 2019 la ripristina senza soluzione di continuità.

#### **Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e occupazione – Mini-IRES (c. 28-34)**

A decorrere dal **2019** i soggetti IRES e quelli IRPEF possono beneficiare della tassazione ridotta degli utili reinvestiti in beni strumentali e/o in incrementi occupazionali.

Nello specifico, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società di capitali e dagli enti commerciali e non residenti nel territorio dello Stato e dalle società non residenti operanti in Italia per il tramite di una stabile organizzazione può essere assoggettato **all'aliquota IRES del 15%** (in luogo di quella ordinaria del 24%) per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti della somma:

- a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi, ad esclusione degli investimenti in immobili e in veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti;
- b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

L'agevolazione consente di assoggettare ad IRES con aliquota ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra:

- a) l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;
- b) la somma degli investimenti in beni strumentali nuovi e in incrementi occupazionali.

La tassazione agevolata è **cumulabile** con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

#### **Iper-ammortamenti: proroga con modifiche (c. 60-65, 229)**

La maggiorazione del costo di acquisizione valevole ai soli fini della determinazione della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing*, viene estesa anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale dell'impresa in chiave Industria 4.0 (di cui all'Allegato A della legge di bilancio 2017)

effettuati **fino al 31 dicembre 2019**, ovvero entro il **31 dicembre 2020** a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione, Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nelle seguenti misure:

- a) 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- b) 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
- c) 50% per gli investimenti compresi tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

Viene prorogata, anche, la maggiorazione del costo di acquisizione del **40%** per investimenti in **beni immateriali strumentali nuovi** (di cui all'Allegato B della legge di bilancio 2017) effettuati nel predetto intervallo temporale, ed ampliato l'elenco dei beni agevolabili compresi nel predetto Allegato B. Viene a tal riguardo precisato che sono agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni cd *cloud computing*, ai beni immateriali di cui al predetto allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

### Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo: modifiche (c. 70-72)

Vengono apportate le seguenti modifiche alla disciplina relativa al credito ricerca e sviluppo:

- a) il credito si applica nella misura ridotta del 25% e si applica nella misura del **50%** soltanto:
  - ✓ per le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  - ✓ ai contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti start-up e PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.
- b) il credito spetta nell'importo massimo annuale di **euro 10 milioni** (in luogo del precedente massimale di euro 20 milioni);
- c) il credito viene **esteso** anche alle spese sostenute per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi di ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale;
- d) le imprese beneficiarie del credito – già con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 – sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione;
- e) ai fini del calcolo del credito attribuibile nel caso di soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati UE o SEE, assumono rilevanza **esclusivamente** le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente in laboratori o strutture situati in Italia.

### Credito d'imposta per acquisto di prodotti in plastica riciclata (c. 73-77)

È previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a favore di tutte le imprese che effettuano acquisti di:

- a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

b) imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2000 o derivanti dalla raccolta differenziata di carta ed alluminio.

Il credito è riconosciuto nella misura del **36%** delle spese sostenute e documentate, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad un importo massimo annuale di **euro 20.000 per ciascun beneficiario**, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per gli anni 2020 e 2021. Il credito è utilizzabile **esclusivamente** in compensazione in F24 a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti, da presentarsi solo mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

### **Credito d'imposta per la formazione 4.0: proroga con modifiche (c. 78-81)**

Viene prorogato anche per il 2019 il credito d'imposta in favore delle imprese che sostengono costi in attività di formazione 4.0.

La misura del credito è rimodulata come segue:

- a) **piccole imprese:** 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di euro 300.000;
- b) **medie imprese:** 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di euro 300.000;
- c) **grandi imprese:** 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di euro 200.000.

### **Rifinanziata la nuova Sabatini (c. 200)**

Viene rifinanziata la c.d. "Nuova Sabatini", ossia la concessione di finanziamenti agevolati per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, come segue:

- a) 48 milioni di euro per il 2019;
- b) 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
- c) 48 milioni di euro per il 2024.

### **Rivalutazione beni d'impresa (c. 940-948)**

Sono riaperti i termini per l'effettuazione da parte dei tutti i soggetti operanti in regime d'impresa della rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al **31 dicembre 2017**.

La rivalutazione deve essere effettuata nel **bilancio chiuso al 31 dicembre 2018** e riguarda i beni d'impresa (ad esclusione degli immobili merce) e le partecipazioni.

I maggiori valori attribuiti ai beni sono riconosciuti mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva, da corrispondersi nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili, in un'unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

- a) dal **3° esercizio successivo al 2018 (2021)** in generale (i.e. ammortamenti ...) (solo per gli immobili, i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° dicembre 2020);
- b) dal **4° esercizio successivo al 2018 (2022)** per le plusvalenze e minusvalenze.

Il saldo attivo da rivalutazione può essere affrancato mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 10% da corrispondersi in un'unica soluzione entro il termine per il versamento

del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

### **Abrogazione dell'ACE (c. 1080)**

Viene abrogato dal 1° gennaio 2019 l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE). Tuttavia, è ammesso il riporto delle eccedenze ACE, con riferimento al rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

### **Abrogazione della maggiore deduzione IRAP per i dipendenti assunti a tempo indeterminato (c. 1085)**

Viene abrogata la deduzione IRAP maggiorata per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nelle c.d. "regioni svantaggiate".

### **Abrogazione del credito d'imposta per i soggetti IRAP privi di dipendenti (c. 1086)**

Viene abrogato il credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda riconosciuto ai soggetti che determinano l'IRAP ai sensi degli artt. 5 -9 del DLgs n. 446/1997, privi di dipendenti.

## **Novità in materia IVA ed imposte indirette**

### **Sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA per il 2018 (c. 2)**

Per quel che concerne l'aliquota ordinaria:

- per il 2019 viene confermata la misura del **22%**; nel 2020 l'aliquota dovrebbe aumentare al 25,2% e nel 2021 al 26,5%:

Per quel che concerne l'aliquota ridotta del 10%:

- per il 2019 viene confermata la misura del **10%**; nel 2020 l'aliquota dovrebbe aumentare al 13%.

### **Fatturazione elettronica: dati trasmessi attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (c. 53-54)**

Viene disposto che per il periodo d'imposta 2019 **non è possibile** emettere fatture in formato elettronico per le operazioni i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.

Detti dati possono essere utilizzati soltanto dalle amministrazioni pubbliche per l'applicazione di norme tributarie e doganali e solo in forma aggregata per il monitoraggio della spesa pubblica e privata.

Analoga modifica viene disposta anche per i soggetti che effettuano vendita al dettaglio, per i quali l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate, in vigore dal 1° gennaio 2020, potrà essere adempiuto mediante l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

### **Credito d'imposta per adeguamento dei registratori di cassa (co. 55)**

Vengono modificate le modalità di erogazione del credito d'imposta previsto a favore dei commercianti al minuto per l'adeguamento o la sostituzione dei registratori di cassa, in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, prevedendo che lo stesso non sia concesso al fornitore dei registratori ma direttamente all'acquirente degli stesso. Detto credito è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto o di adattamento degli apparecchi ed è stato pagato il relativo corrispettivo mediante mezzi tracciabili.

**Fattura elettronica nei confronti di consumatori finali (c. 354)**

Viene previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori privati siano rese disponibili mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate **soltanto su richiesta** dei soggetti interessati.

**Retroattività delle modifiche all'articolo 20 del DPR n. 31/1986 - Imposta di registro (c. 1084)**

Viene precisato che la modifica recata dalla legge di bilancio 2018 all'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 *"Interpretazione degli atti"*, secondo la cui attuale formulazione *"L'imposta di registro è applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici **dell'atto presentato** (degli atti presentati) **alla registrazione**, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"*, ha carattere di norma di interpretazione autentica.

**Novità in materia IRPEF****Estensione del regime forfetario (c. 9-11)**

Viene modificata la disciplina relativa al regime di tassazione forfetario di cui alla legge n. 190/2014, disponendo che dal 2019 le persone fisiche esercenti impresa, arte o professione possono applicare il regime forfetario con un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nella misura del **15%**, a condizione che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi **non superiori ad euro 65.000**. In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del suddetto limite, si assume la somma dei ricavi e compensi derivanti dalle attività esercitate.

L'accesso a tale regime di tassazione è precluso alle persone fisiche che:

- a) partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari;
- b) controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- c) esercitano la loro attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro [*ndr.* dipendente] nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

**Imposta sostitutiva sui compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni (c. 13-16)**

A decorrere dal **1° gennaio 2019** i compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, nella misura del **15%**, da versarsi entro i medesimi termini previsti per l'IRPEF. È ammessa la possibilità di optare per l'applicazione dell'IRPEF nei modi ordinari.

**Flat tax per ricavi e compensi fino a € 100.000 (c. 17-22)**

A decorrere dal **1° gennaio 2020** è istituita un'imposta sostitutiva del **20%** per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello di presentazione della dichiarazione hanno conseguito ricavi o compensi compresi tra **euro 65.001 ed euro 100.000**.

Sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato secondo i modi ordinari, si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e delle relative addizionali.

In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del suddetto limite, si assume la somma dei ricavi e compensi derivanti dalle attività esercitate.

L'accesso a tale regime di tassazione è precluso alle persone fisiche che:

- a) si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b) sono non residenti in Italia, ad eccezione di coloro che sono residenti in uno Stato UE o SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;
- c) effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, o di mezzi di trasporto nuovi;
- d) partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari;
- e) controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- f) esercitano la loro attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro [ndr. dipendente] nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I ricavi e i compensi assoggettati ad imposta sostitutiva **non scontano la ritenuta d'acconto**. A tal fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Oltre a non subire la ritenuta, le persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva, non applicano le ritenute alla fonte. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

È previsto l'esonero dall'applicazione dell'IVA e dei relativi adempimenti, con l'esclusione dell'obbligo dell'emissione della fattura in formato elettronico.

### **Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale (c. 66)**

Viene riproposta l'estromissione agevolata degli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2018 da parte degli imprenditori individuali. L'estromissione deve essere posta in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019 e si realizza mediante il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore della plusvalenza derivante dall'estromissione, da corrisponderci in forma rateale, il 60% dell'ammontare della stessa entro il 30 novembre 2019 e il restante 40% entro il 16 giugno 2020. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

### **Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e bonus verde (c. 67-68)**

Sono previste le seguenti modifiche:

- prorogata **fino al 31 dicembre 2019** la detrazione del **65%** sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- prorogata fino al **31 dicembre 2019** la detrazione **50%** per interventi di **ristrutturazione edilizia**, rimanendo fisso a **euro 96.000** l'importo massimo di spesa ammissibile per singola unità immobiliare;

- **confermata anche per il 2019** la detrazione del **36%** delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a **euro 5.000**, per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per la “**sistemazione a verde**” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di **coperture a verde** e di giardini pensili.

### **Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni (c. 1053-1054)**

Viene prorogata anche per il **2019** la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni, modificando però la misura dell'imposta sostitutiva come segue:

- a) 11% per la rideterminazione del valore delle partecipazioni qualificate;
- b) 10% per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate e dei terreni.

Il valore rideterminato di terreni e quote deve risultare da un'apposita perizia che va redatta e giurata **entro il 30 giugno 2019**.

### **Accertamento e contenzioso**

#### **Definizione dei ruoli da omesso versamento (c. 184-198)**

Viene stabilito che i debiti delle persone fisiche risultanti da singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**, derivanti da:

- a) tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni annuali;
- b) contributi dovuti dagli iscritti alle casse di previdenza complementari o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS,

possono essere estinti dai debitori che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**.

Detta possibilità spetta ai contribuenti con un **ISEE** del nucleo familiare **inferiore a euro 20.000** e consente di pagare la cartella con lo stralcio di sanzioni ed interessi di mora, corrispondendo:

- a) il 16% dell'imposta e degli interessi se l'ISEE è minore di euro 8.500;
- b) il 20% delle imposte e degli interessi se l'ISEE è compreso tra euro 8.500 ed euro 12.500;
- c) il 35% dell'imposta e degli interessi se l'ISEE è compreso tra euro 12.500 ed euro 20.000.

Il contribuente deve manifestare la volontà di procedere con la definizione mediante la presentazione di apposita istanza all'agente della riscossione entro il 30 aprile 2019.

Il versamento delle somme dovute è effettuato in **3 anni** con interessi di rateizzazione al 2% dal 1° dicembre 2019. È ammessa la possibilità di pagare in un'unica soluzione.

In assenza dei requisiti per accedere alla definizione in oggetto, i debiti inseriti nella suddetta istanza sono automaticamente inclusi nella rottamazione-ter.

### **Varie**

#### **Deduzione IMU immobili strumentali (c. 12)**

Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa e da quello di lavoro autonomo.

#### **Imposta sui servizi digitali (c. 35-47)**

Viene introdotta l'imposta sui servizi digitali e congiuntamente viene abrogata la web tax prevista dalla legge di bilancio per il 2018 e mai entrata in vigore.



Sono soggetti passivi dell'imposta i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizzano (congiuntamente???):

- a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati **non inferiore ad euro 750 milioni**;
- b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato **non inferiore ad euro 5,5 milioni**.

Sono assoggettati ad imposta i seguenti servizi:

- a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multimediale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine della fornitura diretta di beni e servizi;
- c) trasmissione dei dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.

a condizione che l'utente degli stessi si consideri localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile.

Sono **esclusi** i servizi resi a soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

I prestatori dei suddetti servizi non residenti, e privi di una stabile organizzazione in Italia e di un numero di identificazione IVA, devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali.

L'imposta si applica nella misura del **3%** sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati in ciascun trimestre e assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il mese successivo di ciascun trimestre. Entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta i soggetti passivi prestatori dei servizi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati. Si demanda ad un DM per la definizione delle disposizioni attuative da emanarsi entro il 30 aprile 2019.

L'imposta si applica a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del predetto DM.

### **Cedolare secca: estensione anche agli immobili commerciali (c. 59)**

Viene estesa l'applicazione della cedolare secca anche ai contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale **C/1** e di superficie **non superiore a 600mq**.

Tale previsione si applica ai contratti stipulati dal **1° gennaio 2019** con esclusione di quelli stipulati nel corso del 2019 qualora alla data del 15 ottobre 2018 risultava essere in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

### **Somme investite in *start-up* innovative: incremento della deduzione IRES e della detrazione IRPEF (c. 218-220)**

Viene incrementata la misura dell'agevolazione riconosciuta ai soggetti che effettuano investimenti nel capitale delle *start-up* innovative, come segue:

- incremento dal **30% al 40%** della quota detraibile ai fini IRPEF e deducibile ai fini IRES delle somme investite in *start-up* innovative;
- introduzione della deduzione IRES del **50%** delle somme investite per l'acquisizione integrale del capitale della *start-up* innovativa, se lo stesso viene mantenuto per almeno 3 anni.



### ***Voucher manager-Industria 4.0 (c. 228)***

Per i periodi d'imposta 2019 e 2020 è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese per accedere alle consulenze su Industria 4.0.

Il contributo viene riconosciuto come segue:

- a) **piccole e medie imprese:** il 50% dei costi sostenuti, entro il limite massimo di euro 40.000;
- b) **medie imprese:** il 40% dei costi sostenuti, entro il limite massimo di euro 25.000.
- c) **adesione ad un contratto di rete:** 50% dei costi sostenuti, entro il limite massimo di euro 80.000.

### ***Credito d'imposta pubblicità (c. 762)***

Viene precisato che il credito d'imposta riconosciuto per investimenti pubblicitari è concesso nei limiti del regolamento "de minimis".

**Rif.** Legge 31 dicembre 2018, n. 145, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018

MORRI  
ROSSETTI



[MorriRossetti.it](http://MorriRossetti.it)

MORRI  
ROSSETTI

MorriRossetti.it